COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

LXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione:*)

Proroga delle disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra. (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (1853) 567

PRESIDENTE 567
MARENGHI, *Relatore* 567

Modificazioni dell'articolo 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato col regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016. (*Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (1374-B) 568

PRESIDENTE 568, 570
FERRARIS, *Relatore* 568
SCOTTI ALESSANDRO 570
BURATO 570
BELLUCCI 570
COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 570

Nuove disposizioni circa la nomina a direttore straordinario (gruppo *A*, grado VII) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria. (1875) 571

PRESIDENTE 571

Votazione segreta:

PRESIDENTE 571

La seduta comincia alle 9,25.

GRIFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Proroga delle disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (1853).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra», già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 22 febbraio 1951.

L'onorevole Marenghi, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARENGHI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con decreto luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339, fu data facoltà al Ministro dell'agricoltura e delle foreste – fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra – di disporre l'esecuzione di lavori per la urgente riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, al fine di assicurare la possibilità e l'incremento della produzione agricola e della lotta contro la malaria.

Con successivo decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947,

n. 491, tale facoltà fu estesa al 31 dicembre 1950.

Con lo stesso decreto, poi, all'articolo 2, si determinò lo stesso 31 dicembre 1950, come data entro la quale i Consorzi di bonifica potevano procurarsi il finanziamento provvisorio da istituti bancari, per intraprendere l'esecuzione di lavori che avessero carattere di urgenza.

Data l'insufficienza dei fondi messi a disposizione per la esecuzione delle opere di cui trattasi, si sono dovuti ridurre i programmi annuali dei lavori, per cui, molti danni causati dagli eventi bellici alle opere di bonifica, attendono ancora di essere riparati.

È, quindi, stato predisposto il presente disegno di legge, già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato, con il quale si estende al 30 giugno 1952 – epoca in cui si presume che tali lavori potranno essere ultimati, sempre che siano concessi i fondi occorrenti – la facoltà al Ministro di finanziare per intero i lavori stessi, e agli enti concessionari quella di potersi procurare il finanziamento provvisorio.

Invito, pertanto, gli onorevoli colleghi a voler approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

« I termini stabiliti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 491, concernente disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, sono prorogati al 30 giugno 1952 ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni dell'articolo 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016. (Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1374-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni dell'articolo 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016», già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 15 giugno 1950, successivamente modificato dalla nostra Commissione il 20 luglio 1950, e nuovamente modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato il 15 marzo 1951.

L'onorevole Ferraris, relatore, ha facoltà di riferire.

FERRARIS, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la nostra Commissione, nella seduta del 28 luglio 1950, aveva approvato, modificando il precedente testo del Senato, l'articolo 1 nel seguente testo:

« Il primo comma dell'articolo 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« La caccia e l'uccellagione sono permesse dall'ultima domenica di agosto al 1° gennaio, salvo le seguenti eccezioni:

a) la caccia al cervo, al daino e al cinghiale è permessa dal 1° novembre al 31 gennaio;

b) la caccia al fagiano, nelle riserve, è consentita fino al 31 gennaio ;

c) l'uso di cani levrieri è consentito dal 1° ottobre al 30 novembre;

d) nella zona delle Alpi la caccia e l'uccellagione si aprono la seconda domenica di settembre e si chiudono il 15 dicembre ;

e) la caccia al capriolo, in terreno libero, si chiude il 1° novembre ».

« Nel penultimo comma dello stesso articolo 12, le parole: « prima domenica di settembre », sono sostituite dalle parole: « ultima domenica di agosto ».

In sostanza, la nostra Commissione aveva ritenuto che, per ragioni varie, fosse troppo anticipata l'apertura alla penultima domenica di agosto, e, di conseguenza, la portò all'ultima domenica dello stesso mese.

Nel medesimo tempo, modificò pure la lettera *d*) dell'articolo 12 del testo unico, specificando che: « nella zona delle Alpi la caccia e l'uccellagione si aprono la seconda domenica di settembre e si chiudono il 15 dicembre », e ciò per tranquillizzare coloro che avevano preoccupazioni circa la distruzione, in detta zona, delle specie non ancora in pieno sviluppo.

La modifica adottata dalla nostra Commissione ha provocato una vera e propria insurrezione dei cacciatori, i quali hanno osservato che, se si ritarda la apertura della caccia alla

ultima domenica di agosto, non si ha più la possibilità di cacciare la selvaggina di passo (quaglia, tortora, rigogolo, averla) che, a fine agosto, ha già abbandonato in massa le località di nidificazione, e che rappresenta, invece, la maggior risorsa venatoria.

Della disposizione si sono lamentati anche i cacciatori della selvaggina stanziale, perché la fissazione dell'inizio all'ultima domenica di agosto causerebbe uno squilibrio da provincia a provincia.

Il Consiglio nazionale direttivo della Federazione italiana della caccia, riunitosi a Ravenna in seduta ordinaria nei giorni 18, 19 e 20 novembre ultimo scorso, ha fatto pervenire un memoriale, nel quale vengono illustrate le ragioni che militano a favore dell'apertura anticipata alla penultima domenica di agosto, secondo il disegno di legge di modifica dell'articolo 12 del testo unico approvato dal Consiglio dei ministri il 21 aprile 1950 ed elaborato, ad unanimità di consensi, dalla Commissione ministeriale per la revisione del testo stesso, della quale, insieme ai rappresentanti di tutti gli enti interessati, fanno parte i cacciatori del nord, del centro e del sud d'Italia, designati dal consiglio nazionale direttivo del F. I. D. C., e i rappresentanti della categoria degli agricoltori. Detto memoriale termina esprimendo il voto che venga, senz'altro, fissata alla penultima domenica di agosto, anziché all'ultima, la data di apertura generale della caccia, ferma restando, per la zona faunistica delle Alpi, l'apertura alla seconda domenica di settembre, come aveva fissato la nostra Commissione nella seduta del 20 luglio 1950.

A detto memoriale hanno fatto seguito numerosissime delibere di sezioni provinciali dei cacciatori, pervenute al Ministero soprattutto dalle regioni centromeridionali d'Italia.

La VIII Commissione permanente del Senato, su relazione del senatore Menghi, appoggiata dai senatori Carelli e Gasparotto, espertissimi in materia, ha respinto, nella seduta del 15 marzo 1951, il testo approvato dalla nostra Commissione l'anno scorso (salvo l'apertura ritardata alla seconda domenica di settembre per la zona faunistica delle Alpi) ed ha approvato, senza opposizioni, il seguente testo, ora sottoposto al nostro esame:

« Il primo comma dell'articolo 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito, limitatamente alla prima parte, dal seguente:

« La caccia e l'uccellagione sono permesse dalla penultima domenica di agosto al 1° gennaio, salvo le seguenti eccezioni ».

La Commissione senatoriale, fissando come sopra la data di apertura della caccia, ha ritenuto d'interpretare i desiderata di tutti: del Ministro, della Commissione ministeriale, della Federazione italiana della caccia e della maggioranza dei cacciatori di tutta Italia, in quanto la richiesta modifica si concilia con le esigenze faunistiche nazionali.

In questa situazione, io ritengo e propongo, come già avevo proposto nella mia relazione dell'anno scorso, di accettare senz'altro l'apertura della caccia e della uccellagione alla penultima domenica di agosto per tutte le specie. È la modifica più urgente da apportare al testo unico della legge sulla caccia, mentre altre modifiche meno urgenti saranno quanto prima presentate e discusse in apposito disegno di legge in corso di elaborazione.

Ritengo che gli amici e colleghi agricoltori e rappresentanti degli agricoltori in seno alla nostra Commissione, non dovrebbero avere preoccupazioni per danni alle culture, in quanto, con la modifica proposta, non si viene affatto a protrarre il periodo di caccia, dato che l'apertura, sia pure limitatamente alle specie migratorie, può essere disposta, in base alle disposizioni vigenti, anche anteriormente alla penultima domenica di agosto. Infatti, nel nostro paese, vi è sempre stata la consuetudine di aprire la caccia all'epoca del ferragosto. A questo proposito, ricordo che la legge 26 giugno 1923, n. 1420, stabiliva, all'articolo 19, l'apertura della caccia al 15 agosto, e che il regio decreto 4 maggio 1924, n. 754, stabiliva, all'articolo 3, che la caccia e l'uccellagione sono permesse dal 15 agosto al 31 dicembre, salvo per le altitudini superiori agli 800 metri nelle quali veniva ritardata al primo settembre.

D'altra parte, poiché in qualsiasi epoca autunnale la caccia può essere dannosa, esiste, nella vigente legge, l'articolo 30 il quale dispone: « Sono vietate a chiunque la caccia e l'uccellagione vaganti in terreni in attualità di coltivazione, quando esse possano recar danno effettivo alle colture. Sono da ritenersi in attualità di coltivazione: i vivai, i giardini, le coltivazioni floreali e gli orti; le colture erbacee dal momento della semina fino al raccolto principale; i prati artificiali dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio, i prati naturali nel periodo in cui sono riser-

vati alla falciatura, i frutteti, i vigneti dalla germogliazione al raccolto, i terreni rimboschiti ». Ritengo, quindi, onorevoli colleghi, che siano contemplate tutte le coltivazioni. D'altra parte, che la caccia non sia un bene per l'agricoltura è notorio, ma ciò vale per qualsiasi epoca, se il cacciatore non è cosciente; comunque, in ogni caso, si può ricorrere sempre a detto articolo 30.

E, per ultimo, si tenga ben presente che, nonostante la proposta modifica al fine di potere ottenere l'apertura unica anticipata, dato che l'ambiente venatorio del nostro paese varia molto da regione a regione, si avrà sempre facoltà di far luogo, nelle provincie che lo desiderino, alla duplice apertura: nel mese di agosto per la selvaggina migratoria e in quello di settembre per quella stanziale, in base alla disposizione dell'articolo 12 del testo unico della legge che noi non modifichiamo integralmente, ma solo nella prima parte.

Credo di avere dimostrato con la mia relazione l'opportunità e la convenienza di approvare senz'altro il presente disegno di legge, nel testo recentemente approvato dal Senato.

SCOTTI ALESSANDRO. Sono pienamente favorevole alle conclusioni esposte dal collega Ferraris. Io, personalmente, ritengo la materia della caccia di competenza della regione, e, pertanto, auspico che, al più presto, ogni regione possa direttamente legiferare in tale campo, rispettando le esigenze particolari.

BURATO. Le conclusioni raggiunte dalla VIII Commissione permanente del Senato hanno lasciato il problema immutato. Le ragioni per le quali si era addivenuti alla modificazione di questo disegno di legge erano proprio quelle addotte dai cacciatori, nell'intento di rimuovere l'inconveniente della duplice data di apertura della caccia.

Per la selvaggina migratoria è più conveniente al cacciatore che l'apertura avvenga a metà di agosto (anche se qualche provincia può trovare conveniente aprirla qualche settimana prima o dopo); ma per la selvaggina stanziale, l'apertura della caccia in quel tempo fa sì che detta selvaggina sia colta in pieno periodo di nidificazione, in special modo per le lepri, i faggiani e le starne. Pertanto, per tale selvaggina, una apertura precedente al periodo di nidificazione produrrà un danno notevole, che si ripercuoterà soprattutto sugli stessi cacciatori. Infatti, se il cacciatore onesto e cosciente rispetta detta selvaggina in queste settimane, ma i cacciatori di frodo e i bracconieri avranno una felice occasione di sterminarla, quando è ancora incosciente del pericolo cui va incontro.

Lo scopo del disegno di legge che l'anno scorso abbiamo discusso ed approvato era, quindi, quello di trovare una data più consona ad una apertura unica della caccia. Io ero favorevole alla prima domenica di settembre e avevo dimostrato che, almeno per la Valle Padana, la quaglia scende dalla montagna e nidifica nel mese di agosto nella zona di pianura. Questo si verifica negli ultimi di maggio, specialmente per i pulcini delle quaglie nati in montagna. Ma, per i primi di agosto, scendendo in campagna, questi uccelli trovano una temperatura conveniente alla loro vita.

Ad ogni modo, io avevo dimostrato come, almeno nella mia zona, il ripopolamento di questa selvaggina favorirebbe gli interessi dei cacciatori in genere, ed anche di quelli di selvaggina migratoria.

Comunque, l'apertura della caccia ad una data unica sarebbe il rimedio ad un male maggiore, e mi spiace che la Commissione del Senato abbia voluto ritornare su questo punto, perché la ragione della precedente disposizione era proprio quella dell'inconveniente derivante dalla duplice data di apertura della caccia. Invece, così, ritorniamo allo stato di prima, pur dopo i nostri sforzi e dopo le lettere pervenuteci dalle varie sezioni dei cacciatori d'Italia che si esprimono a favore di un'unica data.

Riconosco, d'altra parte, la impazienza dei cacciatori, ma affermo che l'apertura anticipata porterà dei danni all'agricoltura e alla selvaggina stanziale. Pertanto, personalmente, sono dello stesso avviso dell'anno scorso, e manterrei ferma la deliberazione che la nostra Commissione ha approvato il 20 luglio 1950.

BELLUCCI. Sono favorevole all'apertura nella penultima domenica di agosto, anche per i moltissimi ordini del giorno pervenutimi da tutta la Toscana.

A nome dei cacciatori, esprimo il voto che venga sollecitamente portata in discussione la riforma del testo unico sulla caccia.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Una Commissione speciale ne sta esaminando le modifiche necessarie. Il disegno di legge relativo sarà, quanto prima, presentato.

PRESIDENTE. Il Governo è d'accordo; la Commissione accoglie il voto dell'onorevole Bellucci.

Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 1, nel seguente

testo approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato:

« Il primo comma dell'articolo 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito, limitatamente alla prima parte, dal seguente:

« La caccia e l'uccellagione sono permesse dalla penultima domenica di agosto al 1° gennaio, salvo le seguenti eccezioni ».

Per conseguenza, nel penultimo comma dello stesso articolo 12, le parole « prima domenica di settembre » sono sostituite dalle parole « penultima domenica di agosto ».

(*È approvato*).

Il seguente articolo 2:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana »,

non è stato modificato dal Senato, e, pertanto, non sarà posto in votazione.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: « Nuove disposizioni circa la nomina a direttore straordinario (Gruppo *A*, grado VII) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria. (1875).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove disposizioni circa la nomina a direttore straordinario (Gruppo *A*, grado VII) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria ».

In assenza del relatore, onorevole Calcagno, riferirò io stesso brevemente.

Come gli onorevoli colleghi sanno, esistono gli Istituti di sperimentazione agraria, i quali hanno una loro disciplina. Accade che, talvolta, attraverso concorsi, dei professori universitari ordinari siano chiamati a presiedere codesti Istituti. Però, in base alla vigente legislazione, questi professori ordinari (che hanno grado V o VI o IV), allorché vincono il concorso a direttore di un Istituto di sperimentazione agraria, non mantengono il grado precedentemente ricoperto nell'Amministrazione dello Stato. Secondo la legge 11 novembre 1923, che regola la materia dell'ordinamento gerarchico dello Stato, all'articolo 4, comma 6°, si dice che al personale proveniente dal grado superiore è concesso lo stipendio massimo del nuovo grado, con la differenza fra lo stipendio goduto e quello anteriore.

In sostanza, non si conserva il grado, ma lo stipendio, in quanto la differenza fra lo stipendio del grado inferiore e lo stipendio che si percepisce anteriormente, viene conservata a titolo personale, riassorbita, però, da successivi aumenti.

Ciò contrasta con le disposizioni di altre leggi speciali come, ad esempio, quelle dell'ordinamento universitario, secondo le quali al funzionario di grado superiore che partecipi a concorsi universitari, viene concesso di mantenere lo stesso grado. In tal modo, si ha una posizione inversa per quanto avviene negli istituti di sperimentazione agraria.

Donde la necessità di regolarizzare tale squilibrio, cioè di conservare, oltre che lo stipendio, anche il grado, per favorire, anche, l'afflusso di professori universitari in tali benemeriti istituti.

A questo disegno di legge la I Commissione permanente (Interni) ha dato parere favorevole.

Propongo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge stesso, in quanto risponde realmente ad un imprescindibile criterio di giustizia.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico che è così formulato:

« I professori universitari ordinari, nominati, a seguito di pubblico concorso, direttori straordinari nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, sono esonerati dal compiere il servizio di straordinariato di cui all'articolo 46 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e conservano il grado gerarchico e la relativa anzianità acquisiti nel ruolo di provenienza.

La disposizione del precedente comma si applica anche agli attuali direttori straordinari degli Istituti di sperimentazione predetti, provenienti dal ruolo dei professori universitari ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare e constando il disegno di legge di articolo unico, esso sarà, subito, votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Proroga delle disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra ». (1853):

Presenti e votanti. 32
Maggioranza 17
Voti favorevoli 32
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Modificazioni dell'articolo 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato col regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 ». (1374-B):

Presenti e votanti. 32
Maggioranza 17
Voti favorevoli 31
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Nuove disposizioni circa la nomina a direttore straordinario (gruppo A, grado VII) nel ruolo personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria ». (1875)

Presenti e votanti. 32
Maggioranza 17
Voti favorevoli 29
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bellucci, Bianco, Bonomi, Burato, Calasso, Caramia, Cartia, Cavazzini, Chiarini, Cimenti, Cremaschi Olindo, Ferraris, Fora, Franzo, Germani, Giuntoli Grazia, Gorini, Grammatico, Grifone, Lopardi, Marenghi, Miceli, Pino, Rivera, Sansone, Sedati, Sodano, Stella, Tommasi, Tonengo, Volgger, e Zaccagnini.

La seduta termina alle 11,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI